REGOLAMENTO

DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE

1. QUADRO NORMATIVO

Le disposizioni ministeriali di riferimento in materia sono contenute nella CM n. 291/1992, nell'OM n. 132/1990, nella CM n. 623/1996 e nel D.Lgs. n. 111/1995.

I DPR dell'8.03.1999 n. 275 e del 6.11.2000 n. 347 hanno tuttavia attribuito completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di viaggi di istruzione, di visite guidate e di uscite didattiche, in Italia e all'estero.

La Nota MIUR dell'11.04.2012, prot. n. 2209 ha infatti chiarito che:

"L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994)".

2. FINALITÀ

I viaggi d'istruzione fanno parte integrante della programmazione educativa e didattica, in quanto iniziative integrative del percorso formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel POF. Poiché anche i viaggi di istruzione sono "progetti", la cui realizzazione è frutto della sinergia dell'elemento didattico e di quello organizzativo e amministrativo-contabile, anche per essi sono necessari una programmazione responsabile e attenta, un loro monitoraggio e una valutazione a consuntivo.

I viaggi di istruzione e le visite guidate sono inseriti nella programmazione di Istituto, di Dipartimento e di Classe e sono parte integrante del/dei curricolo/i disciplinare/i di volta in volta coinvolto/i.

3. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: NUMERO, DURATA, METE

- 1. Ciascuna classe può svolgere nel corso dell'anno scolastico un solo viaggio di istruzione e un numero definito di visite guidate
- 2. La durata massima dei viaggi di istruzione e il numero massimo delle visite guidate sono così fissati:

CLASSI PRIME:

un viaggio di istruzione della durata massima di **due giorni**, con un pernottamento; due visite guidate di un giorno;

CLASSI **SECONDE**:

un viaggio di istruzione della durata massima di **tre giorni**, con due pernottamenti; due visite guidate di un giorno;

CLASSI TERZE:

un viaggio di istruzione della durata massima di **quattro giorni**, con tre pernottamenti; due visite guidate di un giorno;

CLASSI QUARTE:

un viaggio di istruzione della durata massima di **quattro giorni**, con tre pernottamenti; due visite guidate di un giorno;

CLASSI QUINTE:

un viaggio di istruzione della durata massima di **sei giorni**, con cinque pernottamenti; due visite guidate di un giorno;

- 3. E' consentito un viaggio di istruzione all'estero alle classi seconde, terze, quarte e quinte.
- 4. Nel corso di un a.s. una classe può effettuare solamente un viaggio di istruzione o uno scambio linguistico: le due attività non sono cumulabili nello stesso a.s.
- 5. Non è consentito svolgere viaggi di istruzione o visite guidate nell'ultimo mese dell'anno scolastico
- 6. Gli allievi potranno partecipare nello stesso a.s. sia ad un viaggio di istruzione che alla "Settimana di avviamento allo sci", organizzata dal Centro Sportivo Scolastico di norma per le classi prime.

4. PIANO ANNUALE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

- 1. Il Consiglio di Istituto, su proposta della Commissione viaggi di istruzione, stabilirà anno per anno il periodo per l'effettuazione dei viaggi di istruzione in base al calendario scolastico dell'a.s. e alla programmazione didattica definiti dal Collegio dei Docenti
- 2. La Commissione viaggi di istruzione, tenendo conto degli aspetti organizzativi ed economici e delle valutazioni dei viaggi di istruzione precedentemente effettuati, individuerà anno per anno le mete preferenziali per le diverse classi
- 3. I Consigli di classe, nel corso della prima riunione di ciascun a.s. alla presenza dei rappresentanti dei Genitori e degli Studenti, tenendo conto della programmazione didattica del Collegio dei Docenti, delle indicazioni annuali del Consiglio di Istituto e delle mete preferenziali individuate dalla Commissione viaggi di istruzione, proporranno, entro i limiti del presente Regolamento, le mete, la durata, le principali attività, le motivazioni didattiche e gli accompagnatori del viaggio di istruzione previsto per la classe nell'a.s. I Consigli di classe compileranno un apposito modello ("Proposta di viaggio di istruzione") e lo consegneranno alla Segreteria amministrativa
- 4. Il Piano annuale dei viaggi istruzione dovrà essere definito di norma entro il 30 novembre dell'a.s. di riferimento, onde permettere, previa approvazione da parte del Consiglio di Istituto, il corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili nei termini previsti dalle norme vigenti.

5. PARTECIPAZIONE

- 1. Il viaggio di istruzione si effettua solo a condizione che vi partecipino almeno i 2/3 della classe, la partecipazione di studenti a concorsi o premiazioni deroga al presente vincolo.
- 2. Di ogni uscita o visita guidata o viaggio di istruzione deve essere data preventiva comunicazione alle famiglie degli studenti minorenni, che rilasceranno firma per autorizzazione. Gli alunni maggiorenni firmeranno autonomamente l'autorizzazione, ma la scuola dovrà acquisire anche la firma di un genitore per presa visione

- 3. Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione devono essere presenti a scuola secondo il normale orario delle lezioni. In caso di assenza devono presentare la relativa giustificazione
- 4. Ai partecipanti ai viaggi di istruzione verrà richiesto un acconto pari al 30% della quota totale; il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro i termini perentori che saranno di volta in volta comunicati
- 5. I partecipanti ai viaggi di istruzione o alle visite guidate dovranno effettuare il pagamento della quota di saldo richiesta entro i termini perentori che saranno di volta in volta comunicati
- 6. I recessi dal viaggio o dalla visita guidata da parte di un partecipante non possono comportare un aggravio di spesa per gli altri partecipanti. Le eventuali penali derivanti da un recesso sono totalmente a carico del partecipante che recede dal viaggio di istruzione o dalla visita guidata. Le quote versate a titolo di acconto di norma non vengono restituite e vengono utilizzate per il saldo delle eventuali penali. In caso di recesso dal viaggio per malattia o per infortunio, il partecipante deve darne subito comunicazione al docente organizzatore, alla Segreteria didattica ed alla Segreteria amministrativa, per attivare la procedura assicurativa finalizzata al rimborso delle spese sostenute
- 7. Alle visite guidate e alle uscite didattiche partecipa di norma l'intera classe (salvo gli assenti della giornata). L'eventuale assenza nel giorno della visita guidata deve essere giustificata
- 8. La partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate di persone non appartenenti alla scuola dovrà essere motivata e dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Istituto
- 9. I genitori degli studenti disabili possono partecipare, interamente a proprie spese, ai viaggi di istruzione, alle visite guidate e alle uscite didattiche, previa comunicazione al Dirigente scolastico e al docente accompagnatore
- 10. Il Consiglio di classe valuterà l'opportunità della partecipazione ai viaggi di istruzione da parte degli studenti che abbiano subito dei provvedimenti disciplinari. Il numero degli studenti non ammessi sarà sottratto al totale per il computo dei due terzi di cui all'art. 5 comma 1 del presente articolo del regolamento.

6. DOCENTI ACCOMPAGNATORI

- 1. In ogni viaggio di istruzione o visita guidata o uscita didattica deve essere assicurata la presenza di docenti accompagnatori in numero adeguato a garantire la vigilanza e la sicurezza
- 2. Nei viaggi di istruzione è previsto il rapporto di un accompagnatore ogni 15 allievi. Specifiche e limitate deroghe al suddetto rapporto di 1/15 potranno essere motivatamente deliberate dal Consiglio di Istituto in presenza di situazioni particolari
- 3. Almeno uno dei docenti accompagnatori deve far parte del Consiglio della classe che effettua il viaggio di istruzione o la visita guidata
- 4. Uno dei docenti accompagnatori assumerà il ruolo di docente organizzatore del viaggio di istruzione o della visita guidata
- 5. La disponibilità dei docenti a fungere da accompagnatori dovrà essere segnalata sull'apposito modulo di presentazione del viaggio o della visita guidata. Il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico al docente con nomina individuale
- 6. Nel corso di un a.s. un docente può partecipare di norma al massimo a due viaggi di istruzione
- 7. Nei viaggi di istruzione e nelle visite guidate di classi con allievi disabili è opportuno che tra gli accompagnatori sia presente il docente di sostegno
- 8. I docenti accompagnatori assumono la responsabilità di cui all'articolo 2048 del Codice Civile

- ("Culpa in vigilando"), integrato dall'art. 61 della L. n. 312/1980, nei riguardi degli studenti a loro affidati
- 9. I compiti dei docenti organizzatori e dei docenti accompagnatori sono definiti dal Dirigente Scolastico in un apposito mansionario.

7. SICUREZZA

- 1. Ove possibile si dovranno privilegiare gli spostamenti in treno, specialmente per lunghe percorrenze
- 2. Se il mezzo prescelto è il pullman, ove possibile si eviteranno gli spostamenti nelle ore notturne
- 3. Le agenzie di viaggio interpellate dovranno essere in possesso di tutte le licenze previste, dovranno essere in regola sul piano della documentazione amministrativa con le norme vigenti e dovranno garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza
- 4. Le imprese di autotrasporto devono produrre i documenti e le certificazioni che ne attestino l'affidabilità e il possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti e dovranno garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza
- 5. L'autista o gli autisti del pullman dovranno rispettare tutte le norme vigenti e in particolare quelle relative ai limiti previsti per la guida continuativa
- 6. Tutti i partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni
- 7. L'agenzia scelta dovrà comunicare alla scuola e ai docenti accompagnatori il nome e il numero di telefono di un referente sempre reperibile
- 8. I docenti accompagnatori segnaleranno tempestivamente alla Presidenza, sia antecedentemente che durante il viaggio di istruzione o la visita guidata, situazioni di rischio, disguidi e irregolarità. Gli eventuali reclami scritti all'Agenzia che organizza il viaggio dovranno essere presentati entro 24 ore e comunque entro i termini previsti dalle norme vigenti
- 9. Gli studenti dovranno essere muniti della tessera sanitaria e segnalare in modo tempestivo eventuali allergie a cibi e/o farmaci o particolari problemi di salute che richiedano precauzioni particolari
- 10. I docenti accompagnatori devono essere in possesso di tutti i recapiti telefonici dei genitori (o di chi ne fa le veci) di ogni singolo studente, per eventuali comunicazioni urgenti che li riguardino.

7. TETTO DI SPESA

Come previsto anche dall'OM n. 132/1990, non è opportuno chiedere alle famiglie degli studenti quote di partecipazione di rilevante entità, tali da determinare situazioni discriminatorie. Anche l'aspetto economico, quindi, deve costituire uno dei criteri determinanti per la scelta della meta, della durata del viaggio e dell'agenzia.

8. PROCEDURE ORGANIZZATIVE

I ruoli, i compiti e le procedure organizzative dei viaggi di istruzione e delle visite guidate vengono definiti in dettaglio dal Dirigente Scolastico in un apposito mansionario.

9. PUBBLICAZIONE E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, comprensivo del mansionario e della relativa modulistica, è pubblicato sul sito del Liceo

2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente quanto previsto nel previgente Regolamento di Istituto intitolato "Viaggi di istruzione e visite guidate", come da delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 15 novembre 2023.

La Spezia, data della segnatura



Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Grazia GERANIO (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.